



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 1831 del 04/03/2011

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010;

Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, concernente le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la nota 1 dicembre 2010, prot. 10029, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e (CE) n.555/2008 per quanto riguarda la misura degli investimenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 10 febbraio 2011

DECRETA

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- *Agea*: Organismo di Coordinamento Agea;
- *OP*: Organismi pagatori;
- *regolamento*: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
- *regolamento attuativo*: il regolamento CE n. 555/2008;
- *Dichiarazione obbligatoria*: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;

Art. 2 **(Disposizioni generali)**

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento;
 - lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento.
2. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
 3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all' articolo 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco previsto all'articolo 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Qualora l'investimento preveda operazioni da realizzarsi nel corso di due anni, l'erogazione dell'aiuto avviene entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda, secondo quanto riportato all' articolo 5 comma 5.
 4. L'elenco dettagliato delle operazioni ammesse è riportato nell'Allegato 1 al presente decreto redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà di cui alla nota 1 dicembre 2010.
 5. Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/07, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
 6. Le Regioni adottano le determinazioni per applicare la misura degli investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità. A tal fine trasmettono, al Ministero e ad Agea, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, i provvedimenti adottati .
 7. Il Ministero, verifica la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate dalle Regioni e formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
 8. Le Regioni, dopo aver inviato al Ministero le determinazioni previste al comma 5 del presente articolo, possono, sotto la propria responsabilità, dare applicazione alla misura degli investimenti senza attendere il decorso del termine previsto al comma 6.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Beneficiano del premio per gli investimenti di cui al successivo articolo 5 le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui attività sia:



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - d) in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.
2. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l'intensità massima degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 5 è dimezzata.
 3. Le imprese beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09.

Art. 4

(Presentazione delle domande di aiuto)

1. Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'OP competente, secondo le modalità stabilite da Agea che, d'intesa con le Regioni, stabilisce altresì tutte le altre modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo, le procedure di autorizzazione ai pagamenti e la gestione del flusso delle informazioni. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione UE gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione UE.
2. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - Nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
 - Descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;
 - Una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 5
(Definizione del sostegno)

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Le Regioni determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all'Allegato 1, nel limite massimo delle percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.
5. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto richiesto per un importo che non può superare il 20% dell'importo dell'aiuto stesso. L'importo dell'anticipo può essere aumentato fino ad un massimo del 50% dell'aiuto concesso, qualora sia adottata una base normativa che lo consenta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.
6. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.
7. Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse l'allegato 1 al presente decreto è modificato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome.
2. Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano la Tabella 5 dell'Allegato VIII quater del regolamento attuativo, come modificato dal regolamento n. 702/2009 e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno e, per la prima volta, il 20 giugno 2011.
3. L'OP comunica al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 04/03/2011

IL MINISTRO
Firmato Giancarlo Galan



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Allegato 1

REGIONE	OPERAZIONE	Presente nel PSR	NOTE
PIEMONTE	<p>1. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione</p> <p>1 a) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.</p> <p>1b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.</p> <p>2. Acquisto di recipienti e contenitori per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini</p> <p>3. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto</p> <p>3a) Cantina</p> <p>3b) Cantina fuori terra</p> <p>3c) Cantina interrata</p> <p>3d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale</p> <p>3f) Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3g) Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli</p> <p>3h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3i) Riattamento di strutture per la</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Le operazioni relative ai punti 1 e 2 sono sempre state escluse dalla misura 123 del PSR nel periodo di programmazione 2007 – 2013. Le operazioni riconducibili alla misure 121 saranno completamente escluse dal PSR a partire dal 1 gennaio 2011. Si evidenzia inoltre che le operazioni sopraindicate non sono presenti in altre misure del PSR periodo di programmazione 2007 - 2013</p> <p>Per le operazioni da 3a a 3s la Regione ha presentato la richiesta di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 ottobre 2010. Il Comitato ha accettato la modifica del PSR periodo di programmazione 2007 – 2013.</p> <p>Pertanto tutte le misure elencate da 1 a 3s), a partire dal 1 gennaio 2011 sono escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 ed in modo particolare dalle misure 121 e 123 e saranno finanziate nell'ambito OCM Vino - PNS.</p> <p>La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.</p>



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	<p>conservazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli</p> <p>3o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli</p> <p>3p) Macchine per distribuzione acque reflue in cantina</p> <p>3q) Impianto trasformazione conservazione commercializzazione vino</p> <p>3r) Impianto depurazione reflui cantina</p> <p>3s) Impianto trattamento reflui cantina</p>		
LOMBARDIA	<p>1. Acquisto di barriques per le aziende agricole 1a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini.</p> <p>2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina (muletti e simili)</p> <p>3. Investimenti materiali per la costruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali 3a) Realizzazione di uffici aziendali 3b) Ammodernamento delle strutture esistenti.</p> <p>4. Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali 4a) Acquisto materiali per il miglioramento dell'efficienza della struttura operativa</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Tutte le operazioni indicate dal punto 1 al punto 6 sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123.</p>



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	5. Allestimento di punti vendita al dettaglio 5a) Investimenti materiali per l'esposizione e la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli. 6. Creazione siti internet riferiti a singoli marchi aziendali	NO NO	
PROV. DI TRENTO	1. Acquisto di barriques 1a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini	NO	Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
PROV. DI BOLZANO	1. Investimenti per macchine e attrezzature agricole. 1a) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione del vino 1b) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione del vino 1c) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per lo stoccaggio del vino	NO	Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 1c) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123.
FRIULI VENEZIA GIULIA	Acquisto di barriques 1 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini	NO	Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
UMBRIA	1. Investimenti per show rooms, punti vendita extra aziendali. 2. Investimenti strutturali per la logistica e per la commercializzazione. 3. Acquisizione di immobili ed investimenti immateriali finalizzati all'aggregazione di imprese	NO NO NO	A decorrere dal 1 aprile 2011 le domande di aiuto che prevedono investimenti aziendali ed extra aziendali per la trasformazione e la commercializzazione nel settore del vino saranno finanziate esclusivamente con le risorse dell'OCM Vino. Pertanto a decorrere da tale data non saranno accettate domande per le stesse operazioni previste dalle misure 121 e 123 del PSR periodo di programmazione 2007-2013. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PUGLIA	<p>1. Punti vendita e sale per la degustazione extra aziendali sul territorio nazionale e nei paesi Comunitari 1 a) costruzione delle infrastrutture 1b) acquisizione delle infrastrutture 1c) restauro delle infrastrutture 1d) ammodernamento delle infrastrutture 1e) arredamento delle infrastrutture</p> <p>2. Attività di e-commerce - “Cantina virtuale” - Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico</p> <p>3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola 3a) Show – room, 3b) realizzazione di network 3c) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Le operazioni descritte dal punto 1 al punto 3 ed in particolare le operazioni del punto 1 (vendite extra aziendali) e del punto 2 (attività di e-commerce) sono totalmente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123. Per quanto riguarda la misura 313 si precisa che al suo interno non sono previsti finanziamenti specifici al settore vitivinicolo e che comunque non sono previsti finanziamenti per la realizzazione di una piattaforma web</p>
CAMPANIA	<p>1 .Punti vendita extra aziendali 1 a) Investimenti per l’esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione 1b) Investimenti per la vendita dei prodotti vitivinicoli,</p> <p>2 Attività di e-commerce 2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico</p> <p>3.Piattaforme logistiche 3 a) Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche 3b) miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Tutte le operazioni elencate dal punto 1 al punto 3 sono a beneficio del settore vitivinicolo e saranno finanziate con i fondi dell’OCM Vino. Le operazioni descritte sono pertanto escluse dal finanziamento con i fondi del PSR 2007 – 2013 e conseguentemente sono completamente escluse dalle misure 121 e 123. Nella misura 313 sono esclusi finanziamenti al settore vitivinicolo</p>
SARDEGNA	<p>1. Attività di e-commerce 1 a) Acquisizione di hardware e software</p>	<p>NO</p>	<p>Le operazioni 2, 3 e 4 (indicate con NO*) saranno oggetto della modifica del PSR per la</p>



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	<p>finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico</p> <p>2. Realizzazione show-room e negozi esperenziali 2 a) Investimenti materiali e immateriali per la creazione di spazi per la commercializzazione dei vini (tra gli investimenti immateriali i si segnalano: onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze)</p> <p>3. Acquisto barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50 hl 3 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini al fine di migliorare il rendimento globale dell'impresa</p> <p>4. Realizzazione laboratori e acquisto relativa strumentazione 4 a) Investimenti per l'acquisto di beni e di tutta la strumentazione finalizzata al controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli. 4b) Acquisto di macchinari ed attrezzature per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione dei prodotti vitivinicoli 4c) Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto.</p>	<p>NO*</p> <p>NO*</p> <p>NO*</p>	<p>quale la Regione ha presentato la richiesta di modifica. La seduta è prevista per il prossimo mese di novembre. Tutte le operazioni indicate nella tabella saranno, pertanto, finanziate esclusivamente con i fondi dell'OCM vino nell'ambito del PNS a partire dall'annualità 2011. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli investimenti previsti dal PSR e quelli previsti dal PNSV verranno effettuati controlli incrociati sia in sede di ammissibilità al finanziamento da parte dell'Agenzia ARGEA – Sardegna sia al momento della liquidazione dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.</p>
LAZIO	<p>1. Realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di condizionamento , trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali anche al fine del miglioramento ambientale</p> <p>2. Acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi compreso il materiale informatico, per l'introduzione di moderne ed innovative tecnologie</p> <p>3. Introduzione di sistemi volontari</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 5, relative al settore vitivinicolo, attualmente presenti solo nella misura 123 del PSR Lazio, periodo di programmazione 2007 – 2013, dal 31 marzo 2011 saranno finanziabili esclusivamente nell'ambito della misura "Investimenti" dell'OCM Vino.</p> <p>La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.</p>



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	<p>per la certificazione di processo e di prodotto</p> <p>4. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica</p> <p>5. Acquisto di macchinari, di impianti tecnologici e attrezzature nuove comprese quelle informatiche ed i relativi programmi, impiegate nella produzione vitivinicola o nelle attività di trasformazione e commercializzazione</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	
EMILIA ROMAGNA	<p>1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi come previsto dalla normativa nazionale</p> <p>2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Queste operazioni sono finanziabili solo nella misura "Investimenti" OCM Vino per le tipologie di beneficiari della misura 123 del PSR. Detta modifica al PSR è stata già approvata dalla Commissione UE ed entrerà in vigore dalla data della decisione comunitaria (PSR versione 5).</p>
MARCHE	<p>1. Punti vendita extra aziendali finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali</p> <p>1 a) investimenti per la costruzione di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali.</p> <p>1b) Investimenti per la ristrutturazione di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali.</p> <p>1c) investimenti per l'allestimento di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali.</p>	<p>NO</p>	<p>Le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.</p>
VENETO	<p>1- Acquisto di hardware e software Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestione aziendale- Controllo degli impianti	<p>NO (*)</p>	<p>(*) Le operazioni 1, 2, 3 sono attualmente presenti nelle misure 121, 123 del PSR Veneto. La Regione Veneto inoltrerà a breve alla CE la modifica del proprio PSR in modo che le suddette operazioni non possano essere attuate</p>



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	<p>tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none">- Sviluppo di reti di informazione e comunicazione- Commercializzazione⁴ delle produzioni <p>2. Acquisto di botti di legno</p> <ul style="list-style-type: none">- Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).- <p>3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi</p> <ul style="list-style-type: none">- Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve. Dei mosti e dei vini frizzanti al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. <p>4. Allestimento punti vendita al dettaglio extra aziendali</p> <ul style="list-style-type: none">- Acquisto attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli.	<p>NO (*)</p> <p>NO (*)</p> <p>NO</p>	<p>nell'ambito del PSR e siano, quindi, finanziate esclusivamente dal PNSV. L'operazione di cui al punto 4, non prevista dal PSR, verrà finanziata esclusivamente dal PNSV.</p> <p>La verifica che un beneficiario riceva il contributo solo da una forma di sostegno è garantita comunque dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia all'OCM vitivinicola che allo sviluppo rurale.</p> <p>La demarcazione ha efficacia a partire dalle domande di aiuto presentate all'Organismo pagatore successivamente al 15 ottobre 2010.</p>
SICILIA	<p>1- Realizzazione di punti vendita extra aziendali, comprensivi di sale di degustazione</p> <p>1a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli e la degustazione e le relative attrezzature</p> <p>1b) investimenti materiali per la vendita dei prodotti vitivinicoli e la degustazione ivi comprese le attrezzature anche informatiche</p> <p>2- Acquisto di barriques</p> <p>2a) acquisto di botti in legno per l'invecchiamento dei vini</p> <p>3- Attività di E-Commerce "cantina virtuale"</p> <p>3a) piattaforme web finalizzate al commercio elettronico</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.</p>